



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. . '2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Carlo Picuno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al r. 7 del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

i, nato a Foggia il e residente in l

codice fiscale), elettivamente

domiciliato in Orta Nova (FG) al Corso Umberto I n.111, presso e nello studio
dell'avv. Lucia Martino del foro di Foggia (c.f.: MRT LCU 66H56 G131W – pec:
martino.lucia@avvocatifoggia.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso la
quale dichiara di volere ricevere comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo
pec: martino.lucia@avvocatifoggia.legalmail.it

contro

MINISTERO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Bari, con sede in Bari alla Via Melo n.97, non costituito;
e contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti giusta procura ad lites per
atto del Dott. ni, Notaio in Roma, del 21.07.2015 rog

Rep. e), giusta procura ad lites

rilasciata per atto notar del Notaio [redacted] /

presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 14 giugno 2023 con l'assistenza del Segretario

dott.ssa [redacted], l'avv.Lucia Martino per il ricorrente e l'avv.

[redacted] per l'I.N.P.S.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022 il ricorrente, già dipendente

del Ministero [redacted] e, successivamente, [redacted],

con l' [redacted] veniva trasferito, ai sensi del D.Lgs. n.443/1992, nel

ruolo del personale dell'Amministrazione [redacted] in qualità di [redacted]

[redacted] Area [redacted] – F [redacted] CCNL di Comparto, presso il

Con nota prot.n. [redacted] del [redacted] 2021 chiedeva al Ministero

l'avvio del procedimento per il riconoscimento della pensione di inabilità ai

sensi dell'art.2, comma 12, l. n.335/1995, per infermità non dipendente da

causa di servizio per la quale si trovava – ed asseritamente si trova tuttora -

nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa, allegando apposito certificato medico con diagnosi di [redacted],

Sottoposto agli accertamenti sanitari del caso, con Verbale Modello BL/G –

n. [redacted] del [redacted] la Commissione Medica di Verifica di Bari esprimeva

il seguente giudizio diagnostico: 1) [redacted]

In relazione alla già menzionata diagnosi veniva, inoltre, espresso il seguente

giudizio medico-legale:

A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.55 octies, D.L. n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed a proficuo lavoro;

B) Non sussiste l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

C) La permanente non idoneità di cui al punto A), risulta determinata da infermità allo stato degli atti, non dipendenti da causa di servizio.

In data 13.10.2021 al ricorrente veniva notificato il n. 021 con cui il Ministero, atteso il richiamato verbale della Commissione Medica di Verifica di Bari, comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del D.P.R. n.461/2001 e D.P.R. n.171/2011. Con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva comunicato al ricorrente che "La procedura per il riconoscimento della pensione d'inabilità è archiviata".

Il ricorrente adisce questa giurisdizione lamentando di avere diritto alla pensione di inabilità, ex art.2, comma 12, L. n.335/1995, essendo in possesso di tutti i requisiti a tal fine previsti e, in particolare, diversamente da quanto ritenuto dalla CMV nel verbale del n. 021, trovandosi il medesimo, sin dal momento di presentazione della relativa domanda, nello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Evidenzia il ricorrente che con il D.M. 8 maggio 1997, n.187 sono state dettate le disposizioni di dettaglio per l'operatività dell'art.2, comma 12, L. n.335/1995 in particolare, l'art.2 del citato D.M. prevede che la pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel

quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico (requisito

posseduto dal ricorrente, come si evince dall'estratto contributivo;

2. risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di

servizio (requisito posseduto dal ricorrente);

3. riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere

qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa

di servizio.

Con nota del 021, inoltrata anche ad INPS il ricorrente proponeva

ricorso avverso l'archiviazione del procedimento per il riconoscimento della

pensione di inabilità. Con nota pec del 2021 la Commissione medica

interforze di 2^ istanza comunicava l'archiviazione del ricorso proposto dal

ricorrente, in quanto incompetente ad esprimersi sulla sussistenza della

inabilità a qualsiasi attività lavorativa prevista dalla L. n.335/1995.

Chiede, in definitiva, accertarsi che si trovava, e si trova tuttora, nella

condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività

lavorativa, conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, con

condanna delle Amministrazioni convenute ad erogare in suo favore il

corrispondente trattamento pensionistico, con decorrenza dalla data di

risoluzione del rapporto di lavoro – segnatamente il 1 - o dalla diversa

data che dovesse essere accertata in corso di causa, con rivalutazione

monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo e sino al soddisfo,

oltre spese di causa.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto per infondatezza non sussistendo il

requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività

lavorativa.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 25 ottobre 2022, è stato conferito l'incarico al CML presso la Corte dei conti di redigere un parere medico-legale in ordine alla sussistenza alla data della domanda amministrativa e/o a quella della visita presso la Commissione medica di Verifica di Bari, in relazione alla patologia dalla quale il ricorrente risulta affetto "

, della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In data 9 giugno 2023 veniva depositato il parere definitivo del prefato Organo consulenziale che concludeva nel senso che *"sussiste, già alla data della domanda amministrativa, in relazione alla patologia dalla quale il ricorrente risulta affetto "*

' , assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Nel corso dell'udienza del 14 giugno 2023 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

La causa è stata dunque posta in decisione.

MOTIVI DELLE DECISIONE

1. Si ritiene opportuno rammentare che l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un

trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In attuazione della richiamata disposizione normativa è stato emanato il Decreto Ministeriale 8 maggio 1987 n. 187, a norma del cui articolo 2 “*La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:*

a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;

c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).”.

2. Questo essendo il quadro normativo di riferimento questo Giudice osserva che – dall’esame degli atti versati in giudizio – il ricorrente è in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del D.M. n. 187/97. Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) del D.M. citato questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni formulate dall’organo consulenziale in ordine alla permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In particolare, l’organo consulenziale, all’esito della formale convocazione delle parti cui assisteva soltanto il perito di parte ricorrente e dell’esame della

In conclusione, l'Organo consulenziale ha affermato che *“sussiste, già alla data della domanda amministrativa, in relazione alla patologia dalla quale il ricorrente risulta affetto”*.

“, assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono coerenti con il quadro sopra riassunto.

Ed infatti del tutto condivisibilmente il consulente ha osservato che l'infermità da cui il ricorrente risulta affetto comporta difficoltà a soggiacere

ed è caratterizzata da progressivo aggravamento della condizione con scarsa responsività a terapia: pertanto tale fatto rende non prevedibili ipotesi di miglioramento suscettibili di influenzarne positivamente la capacità lavorativa.

3. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la domanda del ricorrente va accolta.

4. Sussistono motivi sufficienti per disporre la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione del trattamento pensionistico di inabilità a decorrere dalla data della domanda.

Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati decorrenti dalla predetta data.

Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti

dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria,
calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Spese compensate.

Si indicano in giorni 60 i termini per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 14 giugno
2023.

IL GIUDICE

Cons. Carlo Picuno



CARLO PICUNO
CORTE DEI
CONTI
27.07.2023
11:18:40
GMT+01:00

Depositato in segreteria il 27/07/2023

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

CATERINA DI
PALMA
CORTE DEI CONTI
27.07.2023
14:48:30
GMT+01:00